

COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

(Provincia di Catanzaro)

Deliberazione n. 09

Del 31/03/2017

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica -

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione Piano Finanziario e tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) - Anno 2017.

L'anno **2017**, il giorno **trentuno** del mese di **marzo dalle ore 17,55 a seguire**, nella sala delle adunanze consiliari. Convocata con appositi avvisi prot. n. **1484** del **24/03/2017** consegnati a domicilio ai Consiglieri Comunali, gli stessi così risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERE	PRES.	ASS.	N°	CONSIGLIERE	PRES.	ASS.
1	PUTAME PIETRO	X		8	TEDESCO MARIA	X	
2	SENESE SEBASTIANO	X		9	FIOZZO GREGORIO ANGELO	X	
3	CALISTO FRANCESCO	X		10	SERIO DOMENICO	X	
4	PROCOPIO FRANCESCO	X		11	GIAMPA' DOMENICO		X
5	DE SANDO NICOLA EVARISTO	X		12	DAVOLI GIOVANNI	X	
6	MELITO GIOVANDOMENICO		X	13	DAVOLI ANDREA	X	
7	BUCCAFURNI ALESSANDRA	X					

Assegnati: 13

In carica: 13

Presenti: 11

Assenti: 02

Si da atto che alle ore 18,05 entra in aula il Consigliere Fiozzo Gregorio Angelo, per cui rifatto l'appello nominale risultano presenti: 11; assenti: 2 (Melito Giovandomenico e Giampà Domenico) e rimangono tali fino alla fine della trattazione.

La seduta è pubblica -

Partecipa il Segretario Comunale verbalizzante Dott.ssa Rosetta Cefalà -

Presiede ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Comunale il Presidente Dott. Francesco Calisto -

Il Presidente del C.C. riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno sopra indicato.

IL PRESIDENTE DEL C.C

Il Presidente del C.C. introduce il 4 punto dell'o.d.g. e cede la parola al *Consigliere Tedesco Maria del Gruppo "La Svolta 2.0"*, Assessore con delega al Bilancio per illustrare la proposta de quo. Questi da lettura dell'argomento in oggetto, soffermandosi sugli aspetti più rilevanti;

Si apre la discussione ed intervengono:

Il Consigliere Serio Domenico del Gruppo "Riscossa Sampietrese", chiede se riguardo la TARI siano state avviate idee progettuali in seno all'Unione Monte Contessa che prevedano altresì delle agevolazioni per le famiglie disagiate;

Il Sindaco Dott. Pietro Putame, informa che l'Unione dei Comuni dell'Unione Monte Contessa, ha predisposto un piano di implementazione della differenziazione dei rifiuti partecipando al bando regionale di cui al POR Calabria, nell'interesse dei comuni di San Pietro a Maida, Cortale, Jacurso e Maida, mentre Curinga ha partecipato singolarmente, anche perché detto bando è diretto ai Comuni della Calabria con una popolazione superiore a 5000 abitanti;

Il consigliere Davoli Giovanni del Gruppo "Riscossa Sampietrese", evidenzia che la TARI 2017 registra un aumento, e a suo modo di vedere bisogna puntare su un'idea progettuale per conseguire economia di scala e dunque puntare sull'Unione dei Comuni per progetti tendenti ad aumentare la differenziazione dei rifiuti che possa portare ad una riduzione della tassa dovuta dagli utenti. Chiede quale sia ad oggi l'utilità conseguita dell'isola ecologica ubicata nel territorio di Curinga; rileva- che a suo modo di vedere- il mancato avvio del funzionamento dell'isola ecologica ha comportato un aumento dei costi del servizio con ricadute negative sulle famiglie. Per tale ragione sulla TARI il voto del gruppo "Riscossa Sampietrese" è *contrario* perché non ci sono stati ad oggi riscontri positivi;

Il consigliere Davoli Andrea del Gruppo "Alternativa Giovani", non discute sul quantum del costo del servizio, ma ribadisce quanto più volte detto che non vi è stata ad oggi un'azione politica valida per ridurre i costi del servizio di nettezza urbana. Chiede all'Assessore al Bilancio Tedesco Maria quale sia la soluzione politica che l'amministrazione intenda perseguire a riguardo;

Il consigliere Procopio Francesco del Gruppo "La Svolta 2.0", ricorda alla Civica Assemblea, che nel comune di San Pietro a Maida si sta perseguendo l'obiettivo di incrementare la differenziazione dei rifiuti, sicché l'azione politica dell'amministrazione è quella di implementare ulteriormente il servizio per perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità e per ottemperare agli obblighi di cui alla Legge Regionale n. 14/2014 che ha istituito l'ambito territoriale ottimale (ATO) per lo svolgimento da parte dei comuni in forma obbligatoriamente associata del servizio detto, che si avvalgono degli ARO sottoambiti all'interno dell'ATO;

Terminati gli interventi il Presidente del C.C. invita il Civico Consesso a determinarsi in merito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Richiamato in particolare:

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

Visto il Regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nelle componenti IMU, TASI e TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 02/09/2014, *esecutiva*, ed in particolare l'articolo 50, il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999;

Visto l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Richiamato l'articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e 2017 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Che lo stesso è stato predisposto dal Servizio Finanziario, coadiuvato dalla società SAIC S.r.l. di Cosenza, il prescritto piano dei costi dal quale si evidenzia che il costo complessivo di gestione del servizio ammonta ad euro **481.098,00**, oltre il 5% di addizionale provinciale, che il Comune dovrà, appunto, coprire integralmente con la tariffa;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

occorre approvare il predetto piano finanziario composto da una relazione descrittiva degli obiettivi, dell'analisi dei costi, dalla descrizione del modello gestionale organizzativo, redatto secondo quanto descritto dalla normativa in materia;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 16 del 28/04/2016 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2016;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per l'anno 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Visto l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Dato atto che il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria dopo aver accertato la regolarità tecnica amministrativa dell'atto de quo, ha espresso parere favorevole sia in ordine alla regolarità tecnica che contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 per come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott. Raffaele Papa n. 04 del 24/03/2017, custodito in atti;

Preso atto che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Il Presidente del C.C. non essendoci intervenuti, invita i Consiglieri alla votazione in forma palese, si ha il seguente esito:

voti: favorevoli: n. 8; contrari: 3 (Minoranza Serio Domenico, Davoli Giovanni e Davoli Andrea); astenuti: nessuno; espressi in forma palese, da n. 11 consiglieri presenti e votanti su 13 assegnati ed in carica;

DELIBERA

Dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2017 dal quale risulta un costo complessivo di € **481.098,00** (oltre il 5% di addizionale provinciale), allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso;

Approvare le Tariffe della componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'apposito prospetto del Piano Finanziario;

Inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Demandare al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottocategoria "Bilanci", in conformità al D.lgs. 33/2013 come modificato ed integrato dal D.lgs. 97/2016 recepiti nel piano triennale di prevenzione della corruzione approvato con Deliberazione di G.C. n. 8 del 30/01/2017, secondo le modalità stabilite dall'ANAC;

Disporre altresì la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009, e del vigente Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 33 del 22/12/2009;

Successivamente:

con voti: favorevoli: n. 8; contrari: 3 (Minoranza: Serio Domenico, Davoli Giovanni e Davoli Andrea); astenuti: nessuno; espressi in forma palese, da n. 11 consiglieri presenti e votanti su 13 assegnati ed in carica, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134 D.lgs. 267/2000.

COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale

Consiglio Comunale

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione Piano Finanziario e tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) - Anno 2017.

***PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.lgs. 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012.***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

San Pietro a Maida, lì 23/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Natalino Mercuri

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

San Pietro a Maida, lì 23/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Natalino Mercuri

COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
(Provincia di Catanzaro)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Francesco Calisto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale, VISTO il D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. ed, in particolare, il capo I “Controlli sugli atti” del Titolo VI;

DISPONE
che la presente deliberazione

VENGA PUBBLICATA all’Albo Pretorio on-line, in ottemperanza all’art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi. (art. 124, comma 2, D.lgs. n. 267/2000);

Lì, 13/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line in data 13/04/2017, in ottemperanza all’art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, D.lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Atteso che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/04/2017

Perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, lì 13/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà